

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

AVVISO PUBBLICO

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale",

SI RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2015, n. 2, recante (*Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"*) il Consiglio regionale del Molise è tenuto alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con sede legale e centrale a Teramo, scelto tra i soggetti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

L'articolo 8 della l.r. 4 marzo 2015, n. 2 stabilisce che "Al presidente del Consiglio di amministrazione compete una indennità mensile lorda pari al 20 per cento di quella del Direttore Generale, agli altri componenti spetta un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella del Direttore generale". (Ai componenti cessanti risulta erogato un compenso lordo annuo: Presidente € 28.832,40; Componenti € 14.146,32.)

Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, P.E.C., il/i titolo/i di studio posseduto/i, i requisiti specifici richiesti per l'accesso alla carica, attività lavorative ed esperienze svolte, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.

I decreti legislativi 31 dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39 dispongono le cause di ineleggibilità alla carica e le condizioni di inconferibilità e incompatibilità agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale") all'indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - alla "Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso" la loro manifestazione di disponibilità con allegato, **a pena della non inclusione nell'elenco delle manifestazioni di disponibilità all'incarico**, il proprio curriculum vitae formativo, professionale e le esperienze politico-amministrative, datato e firmato, entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Consiglio regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivanti dai servizi PEC, postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso.

Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può nominare, componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità purché in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
- inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
- prive della sottoscrizione dell'istanza;
- non corredate da curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
- mancata indicazione della casella PEC o dell'indirizzo presso il quale, indirizzare eventuali comunicazioni;
- carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin d'ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l'amministrazione procederà d'ufficio a darne notizia all'autorità giudiziaria.

La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone

Modello da utilizzare

Al Presidente del Consiglio regionale
del Molise
Uffici di via Colitto, n. 11
86100 Campobasso

OGGETTO: Avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Consiglio regionale del Molise il e nel BURM n. del relativo alla designazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Il/La sottoscritto/a.....

presenta la propria manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico indicato in epigrafe, e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R.,

DICHIARA

di essere nato a.....provil; di
essere residente a.....
via/c.so/piazza/.....num.civico.....
CF.....indirizzo.....e-
mail.....
PEC.....;

(Compilare dettagliatamente)

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
.....;
- di svolgere la seguente attività lavorativa (Indicare se in quiescenza)
.....;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire: **“comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti”**
.....;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013⁽¹⁾ e in riferimento al periodo temporale previsto agli artt. 4 e 7 dichiara altresì:
- di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza):
.....
.....;
- di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica ricoperta e il periodo):
carica dal.....al.....;
carica dal.....al.....;
- di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (**indicando il tipo di carica o incarico, la data di nomina/conferimento dell'incarico, il termine della scadenza o cessazione**)
.....
.....;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del d.lgs. 39/2013;
- di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali)
.....;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina previste dall'articolo 7 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235⁽²⁾;
- di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., di impegnarsi quindi, nel corso dell'incarico, in caso di nomina, a presentare annualmente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e alla Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo d.lgs. n. 39/2013;
- di aver preso visione dell'informativa resa dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e d.lgs. n.196/2003, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 101/2018 pubblicata sul sito del Consiglio regionale;
- che corrispondono a verità le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto.

allega: - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo.

Luogo e data

In fede

.....
Firma chiara e leggibile**Note esplicative:**

L'informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 concernente il trattamento dei dati personali nello svolgimento degli incarichi di nomine/designazioni di competenza del Consiglio regionale è pubblicata sul sito del Consiglio regionale alla sezione avvisi.

Il modulo va compilato in maniera leggibile. E' doveroso precisare l'attuale condizione professionale.

Si evidenzia che per "cariche elettive" s'intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.).

Si sottolinea che ai sensi del decreto legge n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla L. 114/2014, sono stati introdotti dei limiti in materia di nomine per i soggetti in quiescenza, di seguito si riporta il testo del comma 9 dell'art. 5, D.L. n. 95/2012:

Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) ⁽¹¹⁸⁾, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. ^{(112) (124)}

(1) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo II***Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*****Art. 3** *Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) *gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) *gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.*

2. *Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.*

3. *Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*

4. *Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.*

5. *La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.*

6. *Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.*

7. *Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p., è equiparata alla sentenza di condanna.*

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*

c) *gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice della regione;*
- b) *gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;*
- c) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;*
- d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.*

2. *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;*
- b) *gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);*
- c) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;*
- d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.*

3. *Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.*

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽²⁾*

1. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.*

2. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁶

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁷

1. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.*

2. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

3. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.*

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁸

1. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

2. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

- a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.*

3. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.*

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità*

1. *All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.*

2. *Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

3. *Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

4. *La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*

5. *Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

Art. 22 *Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità*

1. *Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.*

2. *Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.*

3. Le disposizioni di cui agli [articoli 9 e 12](#) del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

(3) D.Lgs. 31dicembre 2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 *Incandidabilità alle elezioni regionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

